



**MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
TARANTO**

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.

C.G. 04/24: Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ed esecutiva (PE) comprensiva di PSC per adeguamento e potenziamento della struttura del Centro Elaborazione Dati e realizzazione nuovo magazzino presso Maritele Taranto nella Stazione Navale Mar Grande (ID 4905). Programma HQ MNM-S. CAP. 7120/20 SMM EE.FF. 2024/2025. CC.EE. da creare.

DISCIPLINARE DI GARA.....	4
PREMESSE	4
1 PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3 IDENTIFICAZIONE	6
1.4 GESTORE DEL SISTEMA	7
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA	7
2.2 CHIARIMENTI	8
2.3 COMUNICAZIONI	8
3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1 DURATA	10
3.2 REVISIONE PREZZI.....	11
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	11
4.SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
5.REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	14
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	15
6.2REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	17
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	18
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	21
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	23
7.AVVALIMENTO	24
8.SUBAPPALTO	25
9 GARANZIAE CAUZIONE.....	26
11.SOPRALLUOGO	28
12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	29
13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	29
14 SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	32
15 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	33
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	33
15.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	35
15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	35
15.4 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14	37
15.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	37
15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	37
16.OFFERTA TECNICA.....	39
17.OFFERTA ECONOMICA	39
18.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	40
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	40
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	42
18.3 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	44
18.4FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.....	47
21.APERTURA E VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	48

22.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	49
23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	50
24 CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE.....	51
25 ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE.....	51
26 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI.....	52
27 RECUPERO SPESE DI PUBBLICITA'.....	53
28 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	53
29 PATTO DI INTEGRITA'.....	53
30 CODICE DI COMPORTAMENTO.....	54
31 ACCESSO AGLI ATTI.....	54
32 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	54
33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	54

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DI *Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ed esecutiva (PE) comprensiva di PSC per adeguamento e potenziamento della struttura del Centro Elaborazione Dati e realizzazione nuovo magazzino presso Maritele Taranto nella Stazione Navale Mar Grande (ID 4905). Programma HQ MNM-S.*

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 06 del 29/01/2024, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ed esecutiva (PE) comprensiva di PSC per adeguamento e potenziamento della struttura del Centro Elaborazione Dati e realizzazione nuovo magazzino presso Maritele Taranto nella Stazione Navale Mar Grande (ID 4905). Programma HQ MNM-S. CAP. 7120/20 SMM EE.FF. 2024/2025. CC.EE. da creare.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Sistema) accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il luogo di svolgimento del servizio è TARANTO (TA) codice NUTS ITF43

CUP D51E24000010001

Il **Responsabile unico del progetto** è il *C.V. Teodoro NICOLAZZO* – teodoro.nicolazzo@marina.difesa.it.

Il **Responsabile del procedimento** per la fase di affidamento è il *Funz. Amm. Antonio MASSARO* – antonio_massaro@marina.difesa.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole;

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima

partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito www.acquistinretepa.it>chi siamo>come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/ 1 4;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.

La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement.

L'*account* creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.

L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

1. mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
2. tramite l'*account* rilasciato in fase di registrazione;

3. mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

1.4 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, la stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è la *Direzione del Genio per la Marina Militare Taranto*, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Decisione di Contrarre;
- b) bando di gara;
- c) disciplinare di gara e allegati;
- d) Capitolato del Servizio;
- e) schema di contratto;
- f) documento di gara unico europeo;
- g) istruzioni operative per accedere al Sistema e regole tecniche per l'utilizzo della stessa <https://www.marina.difesa.it/documentazione/qare/Pagine/BDGlist.aspx>;
- h) all. A/Abis - domanda di partecipazione dell'operatore economico singolo o in raggruppamento;
- i) all. B – dichiarazioni integrative;
- j) all. C - Il patto di integrità redatto in modalità conforme all'annesso 10 al Piano Integrato di Attività e Prevenzione (PIAO) 2023-2025 del Ministero della Difesa;
- k) all. D – Dichiarazione dell'ausiliario (in caso di avvalimento);
- l) all. E – Attestato di sopralluogo;
- m) all. F – Dichiarazione di offerta tecnica
- n) all. G/GBis – Dichiarazione offerta economica dell'operatore economico singolo o in raggruppamento;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:

https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/marigenimil_taranto/Pagine/C.G.-04.24---PROGETTAZIONE-NUOVO-CELD-MARITELE-TA---APERTA.aspx

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **7 (sette)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti *nella Sezione/Area relativa alla gara ovvero nell'area chiarimenti*, previa registrazione al Sistema stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema e/o sul sito istituzionale https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/marigenimil_taranto/Pagine/C.G.-04.24---PROGETTAZIONE-NUOVO-CELD-MARITELE-TA---APERTA.aspx

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'“Area comunicazioni”. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del d.lgs. n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al successivo par. 21, avvengono presso il Sistema.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto consiste nell'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ed esecutiva (PE) comprensiva di PSC per adeguamento e potenziamento della struttura del Centro Elaborazione Dati e realizzazione nuovo magazzino presso Maritele Taranto nella Stazione Navale Mar Grande (ID 4905) rientrante nel Programma HQ MNM-Sai. Pertanto sensi dell'articolo 58, co. 1, del Codice, l'affidamento è costituito da un unico lotto in quanto la necessità di coordinare i diversi operatori economici per i singoli lotti rischia di pregiudicare la corretta e sollecita esecuzione dell'appalto, impedendo il contenimento dei costi e l'ottenimento di economie di scala; da ciò deriva l'anti economicità del "frazionamento".

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale)	Importo
----	--------------------------	-----	-------------------	---------

			S (secondaria)	
1	Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ed esecutiva (PE) comprensiva di PSC per adeguamento e potenziamento della struttura del Centro Elaborazione Dati e realizzazione nuovo magazzino presso Maritele Taranto nella Stazione Navale Mar Grande (ID 4905). Programma HQ MNM-S.	71300000-1	P	€ 364.691,52
2	Spese per indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche		S	€ 17.938,11
A) Importo a base di gara				€ 382.629,63
B) Oneri INARCASSA/EPAP al 4%				€ 14.587,66
C) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 1.032,71
D) Costo della manodopera (importo non soggetto a ribasso)*				€ 9.784,41
A) + B) + C) Importo complessivo				€ 408.034,41

*** l'importo dei costi della manodopera di cui alla lettera D è stato stimato dalla Stazione Appaltante, fermo restando la facoltà da parte degli OO.EE. di indicare un importo in diminuzione o aumento, che sarà soggetto ad eventuali verifiche di congruità da parte della stessa Stazione Appaltante.**

L'importo complessivo è al netto di IVA e contributi previdenziali.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17.6.2016).

La prestazione principale è quella relativa alla categoria delle opere ID: TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE T.01

L'appalto è finanziato con fondi di Bilancio Ordinario dello Stato Maggiore Difesa sul capitolo 7120/20, EE.FF. 2024/2025.

Si riporta, nella tabella seguente, nel dettaglio la prestazione e il relativo corrispettivo:

Tabella 1

CATEGORIA E ID DELLE OPERE	G (grado di complessità)	IMPORTO DELLE OPERE INCL. SICUREZZA	SPECIFICITÀ DELLA PRESTAZIONE	ONORARIO (spese ed oneri accessori inclusi)
STRUTTURE – S.03 – Strutture, Opere infrastrutturali puntuali.	0,95	€ 233.288,33	QbI.01,02,03,04,05,11,12,15,16,21; QbII.01,02,03,05,07,09,12,18,19,20,21,22,23; QbIII.01,02,03,04,05,06,07.	€ 35.772,51
EDILIZIA – E.02 – Insediamenti Produttivi Agricoltura Industria -Artigianato.	0,95	€ 426.199,21	QbI.01,02,03,04,05,11,12,15,16,21; QbII.01,02,03,05,07,09,10,11,12,18,19,20,21,22,23; QbIII.01,02,03,04,05,06,07.	€ 57.250,74

EDILIZIA – E.20 – Edifici e manufatti esistenti.	0,95	€ 168.837,82	Qbl.01,02,03,04,05,11,12,14,15,16,21; QbII.01,02,03,05,07,18,20,21,22,23; QbIII.01,02,03,04,05,06,07.	€ 26.422,85
IMPIANTI – IA.01 – Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (sanitari, fognatura, etc)	0,75	€ 69.932,06	Qbl.01,02,03,04,05,11,12,15,16,21; QbII.01,02,03,05,07,18,19,20,21,22,23; QbIII.01,02,03,04,05,06,07.	€ 10.783,06
IMPIANTI – IA.02 – Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (sanitari, fognatura, etc).	0,85	€ 551.413,58	Qbl.01,02,03,04,05,11,12,14,15,16,21; QbII.01,02,03,05,07,18,20,21,22,23; QbIII.01,02,03,04,05,06,07.	€ 53.162,78
IMPIANTI – IA.03 – Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente -Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.	1,15	€ 227.129,78	Qbl.01,02,03,04,05,11,12,15,16,21; QbII.01,02,03,05,07,18,19,20,21,22,23; QbIII.01,02,03,04,05,06,07.	€ 37.601,00
IMPIANTI – IA.04 – Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota.	1,30	€ 503.186,60	Qbl.01,02,03,04,05,11,12,14,15,16,21; QbII.01,02,03,05,07,18,20,21,22,23; QbIII.01,02,03,04,05,06,07.	€ 76.114,62
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE – T.01 - Sistemi informativi	0,95	€ 897.834,61	Qbl.01,02,04,05,12,16,21; QbII.01,03,05,07,23; QbIII.01,02,03,04,05,06,07	€ 67.583,96

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 240 (duecentoquaranta) giorni solari e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio, e così suddivisi:

- giorni 60 (sessanta) per l'esecuzione delle indagini e per la redazione della relazione geologica;
- giorni 120 (centoventi) per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- giorni 60 (sessanta) per la redazione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento.

Sono esclusi dal computo i giorni, per la redazione dei verbali di inizio, sospensione e ultimazione del servizio, per l'acquisizione di pareri di legge e verifiche sulla documentazione presentata.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna degli elaborati sarà applicata una penale pari al 1 per mille del corrispettivo contrattuale che sarà trattenuta sul saldo del compenso fino a un massimo del 10% dell'importo stesso, pena la risoluzione del contratto. Ai fini del calcolo della penale, si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Amministrazione al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del tecnico incaricato, né esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Amministrazione o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal R.U.P., non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico. Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal soggetto incaricato al RUP, prima della scadenza del termine fissato per l'esecuzione della prestazione, come indicato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

3.2 REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n.36/2023, si applicano le seguenti clausole di revisione dei prezzi.
2. A partire dalla seconda annualità contrattuale gli importi delle spese e degli oneri accessori facenti parte del corrispettivo, così come definito dall'offerta prodotta in sede di gara con applicazione del ribasso offerto, sono aggiornati, su istanza motivata dell'affidatario del servizio, soltanto se le variazioni accertate risultano superiori al 5 (cinque) per cento rispetto all'importo contrattuale originario. Il predetto aggiornamento viene effettuato, a cura del Direttore dell'esecuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese ed all'anno di sottoscrizione del contratto ed opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. La revisione dei prezzi può essere richiesta **una sola volta** per ciascuna annualità.
4. Per le variazioni in diminuzione superiori al suddetto 5 (cinque) per cento, la stazione appaltante procede d'ufficio alla detrazione sul corrispettivo d'appalto.
5. Sulla richiesta dell'affidatario la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento della richiesta dell'affidatario il provvedimento determina l'importo della revisione al medesimo riconosciuto.
6. L'ammontare della revisione prezzi riconosciuto è corrisposto in forma definitiva su ogni rata pagata o nei successivi 60 (sessanta) giorni e non è conguagliabile con gli altri pagamenti.
7. Per le variazioni in diminuzione dell'importo contrattuale, si procederà con la medesima procedura di cui sopra alla relativa detrazione.
8. In ogni caso, per le finalità del presente articolo, gli importi delle categorie di progettazione presi a riferimento per la quantificazione del corrispettivo del servizio posto a base di gara sono fissi e invariabili.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Secondo quanto stabilito dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. n. 36/2023, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 66 comma 1, lett. g) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro sette giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del

mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico finanziario e tecnico organizzativo di seguito indicati.

Il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, economico finanziario e tecnico organizzativo di seguito indicati, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dovranno essere dichiarati in sede di offerta, (allegando copia del documento di riconoscimento del dichiarante) mediante l'utilizzo degli allegati format e del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), in formato elettronico e firmato digitalmente, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo e economico – finanziario avviene, ai sensi degli art. 99 e 100 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico FVOE reso disponibile dall'Autorità.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere g) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici. e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Requisiti del concorrente

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

I professionisti singoli, le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 del Codice.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Possesso dell'**autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001.**

Requisiti del gruppo di lavoro

Per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, è richiesta una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità, nominativamente indicate in sede di presentazione dell'offerta:

Punto	FIGURA RICHIESTA
1	n. 1 Coordinatore delle attività di progettazione e responsabile della progettazione architettonica.
2	n. 1 Responsabile del progetto di fattibilità tecnica ed economica e redazione dell'esecutivo strutturale ai sensi della vigente normativa nazionale/regionale in materia.
3	n. 1 Responsabile del progetto di fattibilità tecnica ed economica e redazione dell'esecutivo degli impianti meccanici, elettrici e speciali.
4	n. 1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ai sensi dell'art. 98, co. 2, D.Lgs. 81/08.
5	n. 1 Responsabile della relazione geologica, con qualifica di geologo.
6	n. 1 Esperto in applicazione dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) di cui al DM 23/06/2022
7	n. 1 Progettista Antincendio rappresentato da una figura professionale abilitato ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno per la progettazione antincendio ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 139/2006.
8	n. 1 Responsabile del progetto di fattibilità tecnica ed economica e redazione dell'esecutivo degli Tecnologie Della Informazione e della Comunicazione.

Il **professionista di cui al punto 1** dovrà essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli: Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile e, per il professionista che non abbia conseguito la laurea in Ingegneria civile o edile abilitato prima della riforma di cui al D.P.R. 328/2001, di essere comunque in possesso dell'iscrizione all'Albo Sezione A, settore ingegneria civile e ambientale, e dovrà essere iscritto nel rispettivo Albo Professionale da almeno 10 anni ed in regola con i crediti formativi.

Il **professionista di cui al punto 2** dovrà essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli: Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile e, per il professionista che non abbia conseguito la laurea in Ingegneria civile o edile abilitato prima della riforma di cui al D.P.R. 328/2001, di

essere comunque in possesso dell'iscrizione all'Albo Sezione A, settore ingegneria civile e ambientale, e dovrà essere iscritto nel rispettivo Albo Professionale da almeno 10 anni ed in regola con i crediti formativi.

Il **professionista di cui al punto 3** dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Industriale, Architettura o equipollenti, iscritto nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni, in possesso dei requisiti previsti dal DM 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i. e in possesso della certificazione EGE settore civile (Esperto in gestione dell'energia).

Il **professionista di cui al punto 4** dovrà essere in possesso, alternativamente, del Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo albo professionale, oppure del diploma di perito industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell'ambito delle specifiche competenze ed abilitato ai sensi all'articolo 98, co. 2, del D.Lgs. 81/08, ed in regola con i crediti formativi.

Il **professionista di cui al punto 5** dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Scienze Geologiche ed iscritto nel competente Albo Professionale da almeno 5 anni, ed in regola con i crediti formativi.

Il **professionista di cui al punto 6** dovrà essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli: Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile e, per il professionista che non abbia conseguito la laurea in Ingegneria civile o edile abilitato prima della riforma di cui al D.P.R. 328/2001, di essere comunque in possesso dell'iscrizione all'Albo Sezione A, settore ingegneria civile e ambientale e dovrà essere iscritto nel rispettivo Albo Professionale e dovrà essere esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tale certificazione di competenza è basata sugli elementi di valutazione della sostenibilità e i contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) esistenti a livello nazionale o internazionale (Breem, Casaclima, Itaca, LEED, Well), ad esempio quelli di cui al par. "1.3.4 - *Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova*" del D.M. 23/6/2022, n. 256, recante i "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.*"

Il **professionista di cui al punto 7** dovrà essere in possesso, alternativamente, del Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo albo professionale, oppure del diploma di perito industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell'ambito delle specifiche competenze nonché iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno per la progettazione antincendio ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 139/2006, ed in regola con i crediti formativi.

Il **professionista di cui al punto 8** dovrà essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli: Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni, per il professionista che non abbia conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni abilitato prima della riforma di cui al D.P.R. 328/2001, di essere comunque in possesso dell'iscrizione all'Albo Professionale, settore ingegneria Industriale e Informazione, da almeno 10 anni ed in regola con i crediti formativi.

I raggruppamenti temporanei devono, inoltre, prevedere la presenza di un progettista, **giovane professionista**, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 39 comma 1 dell'allegato II.12 del Codice.

Si precisa che la presenza del "giovane professionista" nei Raggruppamenti Temporanei non ne presuppone l'associazione o la corresponsabilità contrattuale, né il possesso di una quota di requisiti tecnico-organizzativi, essendo sufficiente la sua presenza come dipendente o collaboratore contrattualizzato (con incarico specifico) di uno dei concorrenti raggruppati.

Nel caso di Società di Ingegneria, società professionali o di ingegneria commerciali, cooperative e loro consorzi, per i consorzi stabili che ricoprano la funzione di mandanti o mandatarie, le dichiarazioni, dovranno essere rese dal Legale rappresentante della Società stessa.

È possibile che alcune professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente (Responsabile rappresentante) nei confronti della stazione appaltante.

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'operatore economico partecipante alla gara, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto su base annua della medesima.

La proposta di Struttura Operativa dev'essere dichiarata all'interno della "**Domanda di partecipazione**" (All. A/A bis).

In nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all'art. 101 del d.lgs. 36/2023, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto.

L'istituto di cui all'art. 101 del d.lgs. 36/2023 potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall'inizio nella struttura operativa proposta ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza del gruppo di lavoro esecutore del servizio.

N.B.: Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con i partecipanti al raggruppamento, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni che intendono eseguire i singoli partecipanti al medesimo RT, nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti del servizio indicata nella domanda di partecipazione.

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione del legale rappresentante sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali (di cui deve essere allegata copia) attestanti i versamenti effettuati all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e all'INARCASSA in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tali requisiti è fornita mediante acquisizione d'ufficio dei documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico o del soggetto abilitato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni, dei dati richiesti o dei certificati di abilitazione/attestati di formazione o certificazioni di iscrizione in appositi elenchi previsti dalla normativa di settore (rilasciati da organismo autorizzato).

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari € 729.383,04 corrispondenti al doppio dell'importo a base di gara IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2, secondo periodo, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso del requisito economico-finanziari anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno due servizi di ingegneria e di architettura di punta** analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche dei lavori a quello oggetto dell'affidamento, di importo complessivo per ogni categoria e ID individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, almeno pari a 0,60 volte il valore della medesima. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Categoria e ID delle opere	Valore delle opere (incluso sicurezza)	Moltiplicatore	Importo complessivo minimo per i servizi di punta
STRUTTURE – S.03 – Strutture, Opere infrastrutturali puntuali.	€ 233.288,33	0,60	€ 139.973,00
EDILIZIA – E.02 – Insediamenti Produttivi Agricoltura – Industria – Artigianato.	€ 426.199,21	0,60	€ 255.719,53
EDILIZIA – E.20 – Edifici e manufatti esistenti.	€ 168.837,82	0,60	€ 101.302,69
IMPIANTI – IA.01 – Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (sanitari, fognatura, etc).	€ 69.932,06	0,60	€ 41.959,24
IMPIANTI – IA.02 – Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (sanitari, fognatura, etc).	€ 551.413,58	0,60	€ 330.848,15
IMPIANTI – IA.03 – Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.	€ 227.129,78	0,60	€ 136.277,87
IMPIANTI – IA.04 – Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota.	€ 503.186,60	0,60	€ 301.911,96
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE T.01 - Sistemi informativi.	€ 897.834,61	0,60	€ 538.700,77

Per ciascun servizio di cui al presente paragrafo, dovrà essere indicato:

- data dell'affidamento;
- durata;
- committente;
- descrizione del servizio/prestazione, specificando l'oggetto dell'intervento;
- importo;
- eventuali co-esecutori;
- percentuale di esecuzione riferibile al concorrente;
- per i concorrenti che partecipano in forma di raggruppamento temporaneo, l'indicazione del componente del raggruppamento che ha svolto il servizio.

Si intendono servizi conclusi quelli per i quali l'Operatore economico ha completato le attività oggetto dell'affidamento.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni/enti pubblici o committenti privati, mediante le seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente o committente privato, con l'indicazione dell'oggetto/categoria di progettazione, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 91 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima. In ogni caso, ai sensi del medesimo art. 91 del Codice dei Contratti, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la Stazione Appaltante richiederà agli aggiudicatari, nonché, eventualmente, al soggetto che seguirà in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati.

Ai sensi dell'art. 94 del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del medesimo art. 94 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 94, co. 5, lett. e), del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere, sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

b) **Esecuzione negli ultimi tre anni** di un elenco di servizi di ingegneria e di architettura analoghi ad ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,20 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Categoria e ID delle opere	Valore delle opere (incluso sicurezza)	Moltiplicatore	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
STRUTTURE – S.03 – Strutture, Opere infrastrutturali puntuali.	€ 233.288,33	1,20	€ 279.946,00
EDILIZIA – E.02 – Insediamenti Produttivi Agricoltura – Industria – Artigianato.	€ 426.199,21	1,20	€ 511.439,05

EDILIZIA – E.20 – Edifici e manufatti esistenti.	€ 168.837,82	1,20	€ 202.605,38
IMPIANTI – IA.01 – Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (sanitari, fognatura, etc).	€ 69.932,06	1,20	€ 83.918,47
IMPIANTI – IA.02 – Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (sanitari, fognatura, etc).	€ 551.413,58	1,20	€ 661.696,30
IMPIANTI – IA.03 – Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.	€ 227.129,78	1,20	€ 272.555,74
IMPIANTI – IA.04 – Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota.	€ 503.186,60	1,20	€ 603.823,92
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE T.01 - Sistemi informativi.	€ 897.834,61	1,20	€ 1.077.401,53

Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; V-Viabilità).

Il requisito dei servizi svolti non è inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara, ma al fine della massima partecipazione alla procedura di gara, in ossequio ai principi di proporzionalità e di concorrenza della normativa vigente. La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici sono ricompresi anche studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Per ciascun servizio di cui al presente paragrafo, dovrà essere indicato:

- data dell'affidamento;
- durata;
- committente;
- descrizione del servizio/prestazione, specificando l'oggetto dell'intervento;
- importo;
- eventuali co-esecutori;
- percentuale di esecuzione riferibile al concorrente;
- per i concorrenti che partecipano in forma di raggruppamento temporaneo, l'indicazione del componente del raggruppamento che ha svolto il servizio.

Si intendono servizi conclusi quelli per i quali l'Operatore economico ha completato le attività oggetto dell'affidamento.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni/enti pubblici o committenti privati, mediante le seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente o committente privato, con l'indicazione dell'oggetto/categoria di progettazione, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 91 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima. In ogni caso, ai sensi del medesimo art. 91 del Codice dei Contratti, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la Stazione Appaltante richiederà agli aggiudicatari, nonché, eventualmente, al soggetto che seguirà in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati.

Ai sensi dell'art. 94 del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del medesimo art. 94 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. In ogni caso, ai sensi dell'art. 94, co. 5, lett. e), del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere, sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) I requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 del Codice devono essere posseduti dai singoli professionisti e da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
- c) Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza di un progettista, giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12 del Codice.
- d) Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 è posseduto dall'operatore eventualmente deputato all'esecuzione delle prove e delle indagini.
- e) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- f) Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza di cui al punto 4 della struttura operativa richiesta al paragrafo 6.1.
- g) Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle relazioni geologiche di cui al punto 5 della struttura operativa richiesta al paragrafo 6.1.
- h) Il requisito relativo al possesso di certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, rilasciata da organismi di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breem, Casaclima, Itaca, LEED, Well), deve essere posseduto dal professionista di cui al punto 6 della struttura operativa richiesta al paragrafo 6.1.
- i) Il requisito relativo all'iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'interno per la progettazione antincendio ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 139/2006, deve essere posseduto dal professionista di cui al punto 7 della struttura operativa richiesta al paragrafo 6.1.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente para 6.3 lett. b) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente para 6.3 lett. b) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente para 6.3 lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, ***fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.***

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente para 6.3 lett. a) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, ***fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.***

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferma restando la necessità ai sensi dell'art. 68, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi di ingegneria e di architettura di punta analoghi di cui al punto 6.3 lett. a) è richiesto per ciascuna delle categorie e ID della tabella ivi riportata ferma restando la necessità ai sensi dell'art. 68, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta.

NOTA BENE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 100 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 68 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. Per raggruppamento orizzontale si intende quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

Per ogni singola categoria, un servizio svolto può essere utilizzato a comprova del requisito per uno solo dei due servizi richiesti in detta categoria. Lo stesso servizio, invece, può essere utilizzato anche per dimostrare il possesso del requisito previsto per altre categorie aventi grado di complessità uguale od inferiore, nei limiti dell'importo residuale disponibile. I servizi utilizzati per dimostrare il possesso del requisito dovranno essere riportati nella

tabella Annesso 1 alla domanda di partecipazione, per ogni singola categoria, evidenziando importo complessivo e quota parte utilizzata per soddisfare il requisito in detta categoria.

Per quanto riguarda l'equipollenza delle categorie di cui alla L.143/49 con le categorie indicate nelle tabelle citate, si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; V-Viabilità):

- a) Il requisito di un elenco dei servizi di ingegneria e di architettura analoghi di cui al punto 6.3 lett. b) richiesto per ciascuna delle categorie e ID della tabella ivi riportata deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferma restando la necessità ai sensi dell'art. 68, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) I requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 del Codice devono essere posseduti secondo quanto indicato all'art. 38 del medesimo allegato.
- c) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- d) Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza di cui al punto 4 della struttura operativa richiesta al paragrafo 6.1.
- e) Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 è posseduto dall'operatore eventualmente deputato all'esecuzione delle prove e delle indagini.
- f) Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle relazioni geologiche di cui al punto 5 della struttura operativa richiesta al paragrafo 6.1.
- g) Il requisito relativo al possesso di certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, rilasciata da organismi di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breem, Casaclima, Itaca, LEED, Well), deve essere posseduto dal professionista di cui al punto 5 della struttura operativa richiesta al paragrafo 6.1.
- h) Il requisito relativo all'iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'interno per la progettazione antincendio ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 139/2006, deve essere posseduto dal professionista di cui al punto 7 della struttura operativa richiesta al paragrafo 6.1.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

NOTA BENE:

LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO, FINANZIARIO AVVIENE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 99, COMMA 1, DEL CODICE E DELLA DELIBERA ANAC N. 262 DEL 20/06/2023, ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLA BDNCP GESTITA DALLA MEDESIMA AUTORITÀ E, NELLO SPECIFICO, MEDIANTE IL FVOE.

PERTANTO, L'OPERATORE ECONOMICO, DOVRA' EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE AL SERVIZIO FVOE, SECONDO QUANTO INDICATO NEL MANUALE UTENTE PUBBLICATO SUL PORTALE DELL'ANAC (SERVIZI AD ACCESSO RISERVATO – FVOE), ED AUTORIZZA L'ACCESSO AL FVOE DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE, CON LE FUNZIONALITÀ MESSE A DISPOSIZIONE DAL SISTEMA.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari per dimostrare il requisito del servizio di punta.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Per i concorrenti che intendono ricorrere all'avvalimento, di cui all'art. 104 del Codice, è previsto quanto segue:

L'avvalimento è limitato, pena esclusione, ad una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di progettazione in ragione dell'importo dell'appalto e della peculiarità della prestazione del servizio di progettazione relativa alla realizzazione delle opere destinate alla difesa nazionale come meglio specificato nel disciplinare tecnico, anche alla luce di quanto espresso dalla giurisprudenza interna e comunitaria in forza delle sentenze: 10/04/2018 n.2183 del Consiglio di Stato e 10/10/2013, causa n. 94/2012, della Corte di Giustizia europea. Perciò, è previsto il divieto di utilizzo frazionato da parte dell'impresa ausiliaria dei singoli requisiti economici – finanziari e tecnico – organizzativi che hanno consentito il rilascio dell'attestazione di categoria.

Pertanto:

- non è ammesso il cumulo di requisiti di più soggetti ausiliari relativamente alla stessa categoria di progettazione;
- il concorrente può avvalersi di un solo operatore economico ausiliario per ciascuno dei requisiti;
- il concorrente può avvalersi di un solo operatore economico ausiliario per ciascuna delle categorie.

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100 del Codice, il concorrente che fa ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art.104 del Codice deve compilare la specifica del DGUE. In tal caso, l'ausiliario deve presentare a sua volta un DGUE debitamente compilato secondo le istruzioni contenute nella medesima sezione. L'ulteriore documentazione prevista dall'art. 104 del Codice deve essere caricata a Sistema nell'apposita **BUSTA AMMINISTRATIVA**.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 8 (otto) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

È consentito ricorrere al subappalto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023. Il Progettista può affidare a terzi le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico ed altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del Progettista anche ai fini di tali attività. All'Affidatario, pertanto, nei casi non ricompresi tra quelli suddetti, è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, potendosi valere, solo eccezionalmente e sotto la propria direzione e responsabilità, ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile, di ausiliari, qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione e ne sia informato l'Affidataria. Resta inteso che gli elaborati così prodotti, ancorché sottoscritti da terzi, dovranno essere fatti propri dal professionista che li sottoscriverà a sua volta.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA E CAUZIONE

Garanzia provvisoria

Trattandosi di appalto di servizi avente ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento, non si chiede, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, che l'offerta sia corredata da una garanzia provvisoria.

Garanzia Definitiva

Il soggetto affidatario, qualora aggiudicatario, dovrà costituire e presentare all'atto della stipula, ai sensi e con le modalità dell'art. 117, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 apposta "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Qualora la cauzione definitiva venga rilasciata da intermediari finanziari deve essere allegata, a pena decadenza dell'affidamento, copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria (ove prevista) da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di Raggruppamenti Temporanei le garanzie fideiussorie e assicurative sono presentate su mandato irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

La cauzione sarà svincolata secondo le modalità previste dall'art. 106 del Codice.

La garanzia definitiva, redatte sotto forma di cauzione o fidejussione bancarie:

- può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- deve essere emessa e firmata digitalmente;
- deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del Codice;

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio in caso di consorzi stabili previsti dal Codice;
- 3) essere conforme allo schema sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ad oggi lo schema approvato è quello di cui al D.M. 16 settembre 2022, nr.193 (GU n.291 del 14.12.2022).
- 4) avere validità per tutta la durata del contratto, fino al collaudo/verifica di conformità; 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 5) riportare l'autentica notarile della sottoscrizione ai sensi dell'art. 57 del R.D. n. 827/1924 che attesti l'identità ed i poteri di firma del soggetto garante che sottoscrive la fideiussione; oppure in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; oppure deve essere corredata di dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); La garanzia fideiussoria di cui sopra deve essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
 - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
 - duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106 comma 8 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

10. POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

L'affidatario del servizio e i progettisti incaricati, contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed in conformità alla normativa vigente, presenta/presentano una polizza assicurativa "All Risks" di Responsabilità Civile professionale, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità Civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, per rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività professionali di propria competenza, tra cui rientra il servizio in oggetto. Il massimale di detta polizza non può essere inferiore al 10% dell'importo dei lavori oggetto del servizio di progettazione, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del Codice. La durata è correlata alla durata del servizio oggetto di affidamento, e decorre dalla data di stipula del contratto sino alla data di emissione con esito positivo della Verifica di Conformità finale ai sensi dell'art. 116 del Codice.

Dovrà altresì essere presentata una lettera di impegno o dichiarazione di una Compagnia assicuratrice, con la quale la stessa si impegna a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale, con riferimento specifico ai lavori progettati ed efficacia dalla consegna dei lavori.

L'affidatario del servizio e i progettisti incaricati ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo ed in conformità alla normativa vigente, presenta/presentano una polizza assicurativa "All Risks" di Responsabilità Civile professionale, con riferimento specifico ai lavori progettati rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità Civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, per rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività professionali di propria competenza, che copre almeno le seguenti spese: a) nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e b) maggiori costi per le varianti di cui all'art. 120 del Codice resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili a colpa professionale dell'Assicurato (progettista/i) e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale. Il massimale di detta polizza non può essere inferiore al 10% dell'importo dei lavori oggetto del servizio di progettazione, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del Codice. La durata è correlata ai lavori progettati e decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori. L'Assicurato (progettista/i) deve comunicare tempestivamente al Garante la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto. La mancata presentazione delle già menzionate polizze da parte dell'affidatario esonera la SA dal pagamento di tutti i compensi professionali.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree ed immobili oggetto del servizio è **obbligatorio**. Il sopralluogo si rende necessario in ragione della complessità delle opere da progettare.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza. Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni del **martedì** e **giovedì**, in orario di ufficio, previa richiesta da effettuarsi all'Ufficio Studi e Progetti di questa Direzione previa richiesta tramite e-mail 24h prima dell'appuntamento, ai contatti di seguito riportati:

ENTE	MARIGENIMIL TARANTO
INDIRIZZO	Rampa Leonardo DA VINCI
LOCALITA'	74121 Taranto (TA)
TELEFONO	099.7754840/099.7754817:
E-MAIL	antonio2.albano@marina.difesa.it

La suddetta richiesta, e-mail, dovrà essere inoltrata direttamente alla MARIGENIMIL TARANTO o al personale sopra riportato e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Data e ora del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con congruo anticipo.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo. L'attestato di eseguito sopralluogo redatto in conformità al modello in **Allegato E** dovrà essere caricato nella busta amministrativa di cui al successivo paragrafo 13.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66 comma 1, lettera g) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 18/03/2024 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

NOTA BENE: Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avverrà attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso sui canali di pubblicità indicati in premessa del presente disciplinare.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel documento denominato Regole Sistema e-Procurement – Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 36/2023) – Versione 1.0 – CONSIP Public Giugno 2023 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A. **Documentazione amministrativa;**
- B. **Offerta tecnica;**
- C. **Offerta economica;**

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – DOCUMENTO	SEZIONE (ove inserire i documenti previsti)
Domanda di partecipazione secondo la forma di partecipazione (Allegato A per concorrente singolo oppure Allegato Abis per concorrenti raggruppati)	<i>domanda di partecipazione</i>
DGUE compilato da tutti i concorrenti (<i>vedi istruzioni compilazione</i>)	<i>DGUE – Documento di Gara Unico Europeo del concorrente</i>
Dichiarazioni integrative domanda di partecipazione (Allegato B) Patto d'integrità (Allegato C)	<i>dichiarazioni integrative e patto integrità</i>
Dichiarazione dell'Ausiliaria (Allegato D); Contratto di Avvalimento; DGUE dell'Ausiliaria (<i>vedi istruzioni compilazione</i>); PASSOE dell'Ausiliaria.	<i>eventuale documentazione relativa all'Avvalimento</i>
Atto costitutivo di RTI con mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza (<i>in caso di RTI già costituito</i>); Atto costitutivo e statuto del Consorzio ordinario (<i>in caso di Consorzio già costituito</i>); Statuto dell' Associazione professionale (<i>nel caso di studi associati</i>).	<i>documenti relativi ai Raggruppamenti</i>
F23 attestante il pagamento del bollo; Ricevuta pagamento del contributo ANAC; Attestato eseguito sopralluogo (Allegato E); Attestato registrazione di ciascun O.E. ad F.V.O.E. (PASSOE); copia documenti di identità dei concorrenti ed ausiliari.	<i>documenti a corredo</i>
Procure	<i>eventuali Procure</i>
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva	<i>eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva</i>
Offerta Tecnica - Documento	Sezione (ove inserire i documenti previsti)

SCHEDA – A. SCHEDA – B con relative sub-schede dei sub-criteri B.1, B.2. SCHEDA - C con relative sub-schede dei sub-criteri C.1, C.2. Dichiarazione di offerta tecnica (Allegato F)	<i>Documentazione Offerta Tecnica</i>
--	---------------------------------------

Offerta Economica – Documento	Sezione (ove inserire i documenti previsti)
Offerta economica (<i>generata dal sistema</i>)	<i>Scheda – Componente economica</i>
Dichiarazione integrativa offerta economica (Allegato G/Gbis)	<i>Dichiarazione offerta economica</i>

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone, ossia:

- A. Documentazione Amministrativa, composta dagli atti di cui al successivo **para 15**;
- B. Offerta Tecnica composta dagli atti di cui al successivo **para 16**;
- C. Offerta Economica composta dagli atti di cui al successivo **para 17**

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in **formato .pdf**.

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
- **il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.**

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale di ciascun concorrente o da un suo procuratore.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli

operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni relative all'offerta sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma. Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di otto giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di otto giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (Allegato A per concorrente singolo, oppure Allegato Abis per concorrenti raggruppati) integrata dal DGUE;
- 2) eventuali procure;
- 3) dichiarazioni integrative (Allegato B);
- 4) patto d'integrità (Allegato C)
- 5) documentazione in caso di avalimento di cui al punto 8 (Allegato D);
- 6) documentazione per i soggetti associati;
- 7) attestazione di versamento dell'imposta di bollo;
- 8) attestato di sopralluogo (Allegato E);
- 9) copia dei documenti d'identità dei vari soggetti firmatari (concorrenti ed ausiliari);

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'allegato A oppure Abis.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1 lettera g) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025 approvato dal Ministro della Difesa il 31/03/2023 e reperibile al seguente link:
https://www.difesa.it/AmministrazioneTrasparente/Pagine/Piano_Integrato_Activita_Organizzazione.aspx
e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Piano, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità di cui all'Annesso 10 del succitato PIAO accessibile al seguente link
https://www.difesa.it/AmministrazioneTrasparente/Pagine/Piano_Integrato_Activita_Organizzazione.aspx;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 26.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; - nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1 lettera g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La **domanda di partecipazione** contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all'Amministrazione entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema copia digitale del modello F23 pagato, caricandolo nell'apposita sezione del Sistema (vedi tabella di riepilogo sezioni del Sistema di cui al paragrafo **13** del presente disciplinare). In caso di mancato assolvimento dell'imposta di bollo, l'Amministrazione procederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 19 del Decreto Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, predisporre e caricare a Sistema nell'apposita sezione (vedi tabella di riepilogo sezioni del Sistema di cui al paragrafo 13) le dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione redatta preferibilmente secondo il fac-simile in **Allegato B** e il patto di integrità redatto in conformità **all'Allegato C**, entrambi sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale.

Nota bene: La dichiarazione dovrà essere caricata sul sistema nella apposita sezione (vedi **tabella di riepilogo sezioni del Sistema** di cui al **para. 13**)

15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente dovrà produrre il DGUE - Documento di gara unico europeo.

Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
- nel caso di avalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento; Parte VI;
- nel caso di avalimento per migliorare l'offerta: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazioni che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel presente disciplinare.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione

Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica – finanziaria di cui al par. 6.2 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche – professionali di cui al par. 6.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

15.4 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente - ove sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma, 1, lettera o), del Decreto succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma nell'apposita sezione Documentazione Offerta Tecnica secondo le seguenti modalità, **a pena di inammissibilità dell'offerta**. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti, contenente sia elaborati descrittivi che grafici e redatta secondo le prescrizioni contenute nelle Schede A, B e C;
- b) dichiarazione di riservatezza dell'offerta tecnica (Allegato F).

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi:

- capacità professionali e tecniche;
- Proposte volte al miglioramento dei contenuti tecnici e tecnologici;
- Valutazione delle modalità con le quali si intende svolgere il servizio;

L'Offerta Tecnica, **pena l'esclusione dalla procedura**, deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, e dovrà essere caricata nell'apposita sezione (vedi tabella di riepilogo sezioni del Sistema di cui al para 13).

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità:

- inserimento nell'apposita sezione della Piattaforma dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta (il cui schema viene proposto in Allegato **G/Gbis**) generata dalla Piattaforma in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso la Piattaforma dopo averla:
 - scaricata e salvata sul proprio PC;
 - sottoscritta digitalmente;
 - caricata nell'apposita sezione "Scheda – Componente economica".

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) ribasso percentuale al netto di Iva.

Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di cifre decimali pari a 4 (quattro) (le cifre oltre la quarta cifra decimale non verranno prese in considerazione e non si procederà ad alcun arrotondamento).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare. Il concorrente, **INOLTRE**, dovrà, **a pena di esclusione** dalla procedura, predisporre e caricare a sistema nell'apposita sezione (vedi **tabella di riepilogo sezioni del Sistema** di cui al **para 13**) la dichiarazione predisposta sia per l'operatore che partecipa in forma singola (vedi **ALLEGATO G**) che per i partecipanti in raggruppamento (vedi **ALLEGATO GBIS**), sottoscritta digitalmente. La dichiarazione contiene:

- **l'impegno a mantenere valida l'offerta per 240 (duecentoquaranta) giorni** naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, come indicato nei documenti di gara, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice.
- di prendere atto ed accettare senza riserva alcuna che la **stipula del contratto, in deroga** a quanto previsto dall'art. 18 del Codice, avrà luogo entro 180 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui al co. 7 dello stesso articolo. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato sopra, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Pertanto, **l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile** fino al termine stabilito sopra, giusta art. 17 del Codice.

- di avere controllato ed analizzato tutti gli elaborati posti a base di gara, quelli costituenti parte integrante del contratto, nonché quelli di stima dei costi di esecuzione del servizio, ritenendoli adeguati. Conseguentemente l'offerta economica formulata è remunerativa e tiene conto di ogni onere necessario a garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché di eventuali spese necessarie anche se non ben evidenziate nella stima dei costi a base di gara.
- di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili nella stima dei costi del servizio e che nella formulazione dell'offerta, riferita all'esecuzione del servizio secondo la documentazione a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
- di aver tenuto conto nel formulare l'offerta economica, che il contratto sarà registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 26.04.86 n.131 e s.m.i. e che le spese di pubblicità (ove previste), di bollo, di registrazione e copia sono a carico dell'affidatario ai sensi dell'art. 16bis e 16 ter del R.D. 2440 del 10 novembre 1923, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n. 790. La mancanza, l'insufficienza o l'irregolarità del bollo comportano, il successivo invio dei documenti al competente Ufficio del Registro, per la loro regolarizzazione a norma di legge.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.108, comma 2, lettera b) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali D

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX

<p>Criterio "A": Professionalità e adeguatezza dell'offerta: valutazione delle capacità progettuali che il concorrente intende utilizzare per lo svolgimento del servizio, desunte dall'esame di elaborati/progetti già svolti. (Massimo 3 (tre) servizi relativi ad interventi affini a quello oggetto dell'affidamento).</p>	30	A	<p><i>la qualità progettuale e compositiva nel settore della realizzazione di nuove costruzioni di edilizia industriale e della ristrutturazione di uffici</i></p>	30
<p>Criterio "B": Proposte volte al miglioramento dei contenuti tecnici e tecnologici. (Proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze da soddisfare e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili in linea con il Documento di fattibilità delle alternative progettuali. La proposta deve tener conto dei vincoli imposti dall'attuazione dei CAM applicabili al progetto). *</p>	30	B.1	<p><i>Proposte progettuali strutturali e architettoniche migliorative, rispetto a quelle elencate nel Documento di fattibilità delle alternative progettuali, allegato al Documento di Indirizzo alla Progettazione, volte al miglioramento del rapporto qualità/prezzo secondo il criterio di comparazione costo/efficacia con riguardo al costo del ciclo di vita delle opere:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>soluzioni strutturali e architettoniche finalizzate ad ottimizzare i requisiti di sicurezza del manufatto;</i> - <i>proposte migliorative di materiali e tecnologie che garantiscano un miglioramento della durabilità delle componenti strutturali dell'edificio.</i> 	25
		B.2	<p><i>Proposte progettuali migliorative finalizzate al miglioramento della qualità ambientale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>gestione ambientale dei materiali utilizzati: le soluzioni tecnologiche e la scelta dei materiali devono ottimizzare i requisiti di sicurezza e rispetto dell'ambiente in termini di sostenibilità ambientale.</i> 	5
<p>Criterio "C": Valutazione delle modalità con le quali si intende svolgere il servizio. (Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico).</p>	10	C.1	<p><i>Modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo alle varie fasi progettuali previste evidenziando le modalità di interazione/integrazione con l'Amministrazione ed eventualmente con gli Enti preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni.</i></p>	5
		C.2	<p><i>Risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura</i> 	5

			<i>dell'offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto, nonché il nominativo, qualifica professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;</i> - <i>dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione.</i>	
Totale	70			

**N.B.: Qualora le migliori proposte, di cui alla scheda B, dovessero indurre un incremento dell'importo dei lavori, in base al quale è stata calcolata la parcella professionale ai sensi del Decreto 17/06/2016, questo non potrà costituire motivo di richiesta di aumento parcella da parte del contraente.*

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione Aggiudicatrice attribuirà i punteggi ai singoli Concorrenti mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = P_{i/tec} + P_{i/eco}$$

dove:

P_i = punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;

P_{i/tec} = punteggio relativo all'offerta tecnica, ovvero dalla valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta tecnica, relativo al concorrente i-esimo;

P_{i/eco} = punteggio relativo all'offerta economica, ovvero dalla valutazione degli elementi dell'offerta economica, attribuito al i-esimo concorrente.

Per la valutazione dell'offerta tecnica si procederà secondo il metodo del "confronto a coppie"; la Commissione per la valutazione dell'offerta tecnica sarà composta da 3 (tre) membri tecnici.

Ciascun membro compilerà, per ciascun criterio o sub-criterio, una tabella triangolare, composta da tante caselle quanti sono le possibili combinazioni tra tutte le possibili offerte prese a due a due, ovvero (n-1) x (n-1) righe e colonne, con n il numero degli offerenti.

Ciascun membro, analizzando la singola coppia, presceglierà quale delle due offerte ritiene migliore e ne valuta la differenza attribuendo un punteggio relativo al grado di preferenza secondo la sottostante scala:

Massima:	punti	6	(sei)
Grande:	punti	5	(cinque)
Media:	punti	4	(quattro)
Piccola:	punti	3	(tre)
Minima:	punti	2	(due)
Parità:	punti	1	(uno)

In caso di offerte ritenute equivalenti il singolo membro attribuirà il punteggio 1 (uno) ad entrambe le offerte.

Per ogni sub criterio, ciascun commissario calcolerà la somma dei punteggi attribuiti ai vari offerenti della propria tabella triangolare, e si procederà quindi alla somma dei punteggi attribuiti da tutti i tre commissari, in modo da avere una tabella punteggi relativo alla Scheda "A", una tabella punteggi per ciascun sub-criterio relativo alla Scheda "B" e una tabella punteggi per ciascun sub-criterio relativo alla Scheda "C"; le risultanti tabelle globali per la scheda "A", per la Scheda "B" e per la Scheda "C" verranno normalizzate ad 1 (uno), attribuendo il valore 1 (uno) al concorrente con il punteggio più alto e gli altri punteggi in proporzione (operativamente ciascun punteggio viene diviso per il punteggio più alto); il calcolo di normalizzazione sarà effettuato arrotondato alla quarta cifra decimale.

ATTENZIONE: l'arrotondamento alla quarta cifra decimale sarà effettuato attraverso il troncamento qualora la quinta cifra decimale fosse 4 (quattro) o minore, aumentando di una unità la quarta cifra decimale qualora la quinta fosse 5 (cinque) o superiore.

Ad esempio: 0,78435 -> 0,7844; 0,86684 -> 0,8668

Si verranno quindi ad avere sei coefficienti A_i , $B_{i/1}$, $B_{i/2}$, $C_{i/1}$, $C_{i/2}$ relativi al concorrente i -esimo, per cui il punteggio dell'offerta tecnica sarà calcolato secondo la formula:

$$P_{i/tec} = A_i \times P_A + B_{i/1} \times P_{B1} + B_{i/2} \times P_{B2} + C_{i/1} \times P_{C1} + C_{i/2} \times P_{C2}$$

dove:

P_A , P_{B1} , P_{B2} , P_{C1} e P_{C2} sono i pesi ponderali di ciascun criterio definiti dalla precedente tabella.

ATTENZIONE: i concorrenti devono presentare almeno 1 (uno) elaborato per il criterio A, l'elaborato per il criterio B e l'elaborato per il criterio C; offerte prive di almeno 1 (uno) elaborato per la Scheda "A" e/o degli elaborati per la Scheda "B" e/o degli elaborati per la Scheda "C" saranno considerate nulle.

Per la **valutazione dell'offerta economica** la Commissione per attribuire il relativo punteggio utilizzerà la seguente formula:

$$P_{i/eco} = C_i \times P_{ECO1}$$

dove:

P_{ECO1} = è il peso ponderale del criterio definito dalla precedente tabella;

C_i = Coefficiente relativo al ribasso economico percentuale offerto;

ATTENZIONE: il ribasso sul prezzo a base d'asta deve essere espresso in forma percentuale con un numero massimo di cifre decimali pari a 4 (quattro); le cifre oltre la quarta decimale non saranno prese in considerazione e non vi sarà alcun arrotondamento.

Il formato sarà il seguente: XX,YYYY %

Il coefficiente relativo al ribasso economico del concorrente i -esimo C_i sarà calcolato come segue:

$$C_i = \begin{cases} | \text{ se } A_i < A_{\text{soglia}} \text{ allora } C_i = J \times (A_i / A_{\text{soglia}}) \\ | \\ | \text{ se } A_i > A_{\text{soglia}} \text{ allora } C_i = J + (1,00 - J) \times [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})] \end{cases}$$

dove:

$J = 0,90$ coefficiente stabilito univocamente dalla Stazione Appaltante ed indicato nei documenti di gara;

A_i = valore del ribasso del concorrente i -esimo (espresso nei termini sopra indicati);

A_{soglia} = media aritmetica dei valori dei ribassi dei concorrenti;

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

Dalla sommatoria dei punteggi qualitativi e di quelli quantitativi sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si procederà alla aggiudicazione in presenza di almeno tre offerte.

Nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale verrà individuato migliore offerente il concorrente che abbia riportato il maggior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione del migliore offerente mediante sorteggio pubblico.

L'Amministrazione Difesa può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, senza che i concorrenti partecipanti abbiano nulla a pretendere.

Qualora ricorrano i termini di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 si provvederà alla valutazione della congruità delle offerte dei concorrenti, ai sensi dello stesso articolo del D.Lgs. 36/2023.

18.3 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del presente incarico sarà disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento agli elementi di natura qualitativa e quantitativa riportati nelle successive voci "OFFERTA TECNICA" e "OFFERTA ECONOMICA":

OFFERTA TECNICA:

A) Professionalità e adeguatezza dell'offerta A(i) (valutabile massimo 30 punti): desunta dalla documentazione di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento (max 6 facciate, ossia n. 3 fogli fronte/retro, formato A4, per ogni servizio svolto). Valutazione delle capacità progettuali che il concorrente intende utilizzare per lo svolgimento del servizio, desunte dall'esame di elaborati/progetti già svolti, massimo 3 (tre) servizi relativi ad interventi affini a quello oggetto dell'affidamento.

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare per più aspetti il livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità del concorrente, a dimostrazione della avvenuta esecuzione da parte dello stesso di servizi di ingegneria e architettura meglio rispondente sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale agli obiettivi perseguiti dalla Stazione Appaltante, il tutto volto ad ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera.

Nello specifico la documentazione dovrà evidenziare gli elementi sottoelencati (con il termine f.p. si intende fattore ponderale):

- **criterio A:** la qualità progettuale e compositiva nel settore degli interventi di adeguamento sismico su edifici in muratura portante, di rilevanza storico-culturale ai sensi dell'art. 12 co. 1 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. - **f.p. P_A=30.**

B) Proposte volte al miglioramento dei contenuti tecnici e tecnologici. (Proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze da soddisfare e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili in linea con il Documento di fattibilità delle alternative progettuali. La proposta deve tener conto dei vincoli imposti dall'attuazione dei CAM applicabili al progetto.)

B(i) (valutabile massimo 30 punti): desunte da una relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, illustrativa del metodo che si intende impiegare per l'espletamento del servizio (max 14 facciate, ossia n. 7 fogli fronte/retro, formato A4).

Nello specifico la relazione dovrà sviluppare gli elementi sottoelencati:

- **elemento B.1:** Proposte progettuali strutturali e architettoniche migliorative, rispetto a quelle elencate nel Documento di fattibilità delle alternative progettuali, allegato al Documento di Indirizzo alla Progettazione, volte al miglioramento del rapporto qualità/prezzo secondo il criterio di comparazione costo/efficacia con riguardo al costo del ciclo di vita delle opere - **f.p. P_{B1}=25**, evidenziando:
 - soluzioni strutturali e architettoniche finalizzate ad ottimizzare i requisiti di sicurezza del manufatto;
 - proposte migliorative di materiali e tecnologie che garantiscano un miglioramento della durabilità delle componenti strutturali dell'edificio.

- **elemento B.2:** Proposte progettuali migliorative finalizzate al miglioramento della qualità ambientale - **f.p. P_{B2}=5**, evidenziando:

- gestione ambientale dei materiali utilizzati: le soluzioni tecnologiche e la scelta dei materiali devono ottimizzare i requisiti di sicurezza e rispetto dell'ambiente in termini di sostenibilità ambientale.

C) Valutazione delle modalità con le quali si intende svolgere il servizio (Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico C(i) (valutabile massimo 10 punti): desunte da una relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, illustrativa del metodo che si intende impiegare per l'espletamento del servizio (max 8 facciate, ossia n. 4 fogli fronte/retro, formato A4).

Nello specifico la relazione dovrà sviluppare gli elementi sottoelencati:


- **elemento C.1:** Modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo alle varie fasi progettuali previste evidenziando le modalità di interazione/integrazione con l'Amministrazione ed eventualmente con gli Enti preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni. - **f.p. P_{C1}=5**
- **elemento C.2:** Risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio - **f.p. P_{C2}=5**, attraverso la redazione:
 - dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto, nonché il nominativo, qualifica professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
 - dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione.

Si rammenta che, poiché sono stati previsti sub-criteri (elementi) e relativi sub-pesi, al fine di mantenere ferma la relativa importanza dei pesi stabilita, si procederà alla cosiddetta riparametrazione della somma dei punteggi ottenuti nella valutazione degli elementi.

In pratica, per ogni criterio/elemento A, B.1, B.2, C.1 e C.2 dell'offerta tecnica, ogni commissario esamina una delle offerte presentate confrontandola con le restanti, effettuando così un confronto tra tutte le coppie di offerte possibili (metodo del confronto a coppie).

Per ogni elemento/criterio di valutazione i risultati delle comparazioni sono riportati, quindi, in una tabella che risulta triangolare.

*La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le singole offerte prese a due a due, pari a $n * (n - 1) / 2$ ove "n" è il numero delle offerte in esame.*



La commissione per la valutazione dell'offerta tecnica sarà composta da n. 3 (tre) membri tecnici.

In ogni casella sarà riportata l'offerta ritenuta migliore nella coppia e il relativo punteggio attribuito da membro, secondo la seguente scala:

Massima	6
Grande	5
Media	4

Piccola	3
Minima	2
Parità	1

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima). In caso di offerte ritenute equivalenti il singolo commissario attribuisce il grado di preferenza 1 ad entrambe le offerte prese a confronto.

Dopo il confronto a coppie delle diverse offerte e la relativa compilazione della tabella triangolare si procede al conteggio dei punteggi da attribuire ad ogni offerta per l'elemento-parametro preso in esame.

Nelle tabelle di forma triangolare sono state registrate le preferenze date dai singoli commissari per ogni singolo elemento/criterio sottoposto a valutazione.

Occorre quindi ricavare i voti cumulativi (coefficienti) della Commissione.

Per ogni singolo elemento/criterio e per ogni i-esimo concorrente si procederà alla somma delle preferenze attribuite dai commissari. Al concorrente con la somma delle preferenze più grande si attribuirà il coefficiente 1 e valori proporzionali minori agli altri concorrenti [ottenendo alla fine il coefficiente A(i), B₁(i), B₂(i), C₁(i) e C₂(i)]: tale coefficiente sarà moltiplicato per il peso ponderale relativo a quell'elemento/criterio, ottenendo il punteggio finale per quel dato elemento/criterio, per l'i-esimo concorrente.

Alla fine, per ogni i-esimo concorrente, si sommano i punti attribuiti per ogni elemento/criterio dell'offerta tecnica valutato.

Esprimendo il tutto mediante una formula, si ottiene che il punteggio relativo all'offerta tecnica per l' i-esimo concorrente è ottenibile da:

$$P_{tec}(i) = A(i) \cdot P_A + B_1(i) \cdot P_{B1} + B_2(i) \cdot P_{B2} + C_1(i) \cdot P_{C1} + C_2(i) \cdot P_{C2}$$

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

OFFERTA ECONOMICA composta da:

c) Ribasso percentuale unico C_i (valutabile massimo 30 punti) f.p. P_c=30: ribasso unico offerto sull'importo a base di gara, spese e prestazioni accessorie incluse. Non sono ammissibili offerte in rialzo. Ai fini della determinazione del coefficiente C_i relativo al tale elemento c), la commissione giudicatrice utilizza le seguenti formule:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X \cdot A_i / A_{soglia} \quad (1)$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})] \quad (2)$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo (arrotondato alla 4^a cifra decimale);

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

A_{max} = valore dell'offerta più conveniente (ribasso più alto);

X = 0,90.

In pratica, la Commissione di gara attribuirà punteggio zero all'offerta che non propone ribasso (corrispondente al valore a base di gara); punteggio intermedio per interpolazione lineare alle offerte inferiori ad A_{soglia}, secondo la formula (1); punteggio intermedio per interpolazione lineare alle offerte inferiori ad A_{soglia}, secondo la formula (2).

L'attribuzione del punteggio globale al candidato i-esimo si otterrà sommando i punteggi parziali ottenuti, ossia:

$$K(i) = P_{tec}(i) + C_i \cdot P_C$$

Si precisa che, in caso di offerte di pari punteggio complessivo, si procederà all'aggiudicazione ricorrendo al sorteggio.

In caso di superamento delle soglie di anomalia, la Commissione procederà secondo le disposizioni di legge al fine di valutare l'ammissibilità dell'offerta o delle offerte interessate.

18.4 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Dalla sommatoria dei punteggi qualitativi e di quelli quantitativi sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. Nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, verrà individuato migliore offerente il concorrente che abbia riportato il maggior punteggio nell'offerta tecnica. Nel caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione del migliore offerente mediante sorteggio pubblico.

Qualora ricorrano i termini di cui all'art. 110, comma 2 del Codice si provvederà alla valutazione della congruità delle offerte dei concorrenti, ai sensi dell'art. 110 del Codice.

La mancata presentazione da parte dei concorrenti della documentazione giustificativa per la succitata verifica di congruità nonché la mancata presentazione della eventuale documentazione integrativa o la mancata risposta ad eventuali richieste di chiarimento, entro i termini che saranno indicati nelle specifiche richieste, determinerà l'esclusione dalla gara dell'interessato e la segnalazione all'ANAC per l'iscrizione nel casellario informatico.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La procedura di aggiudicazione sarà aperta con la prima seduta pubblica che avrà luogo il giorno 18/03/2024, alle ore 10:00 a cura del seggio di gara che procederà con seduta pubblica telematica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
- b) successivamente il seggio di gara procederà attraverso il Sistema all'apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all'Ufficio", né alla Commissione di gara, né a MARIGENIMIL TARANTO né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla Documentazione amministrativa e l'Ufficio deputato all'esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
- c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) attivare, ove ritenuto necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 27 del Codice.

Delle intervenute ammissioni ed esclusioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94, 95 e 96 del Codice nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, verrà data comunicazione tramite il Sistema ai sensi dell'art. 90 comma 1 del Codice.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso "Area comunicazioni" e mediante avviso pubblico.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Ai sensi dell'art. 91 del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Si precisa che questa Stazione appaltante procederà al controllo a campione, secondo le regole generali in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti generali rese dagli accorrenti ai sensi dell'art. 94 del Codice; l'eventuale falsità delle stesse determinerà l'esclusione dalla gara dell'interessato, la denuncia dei fatti costituenti reato e la segnalazione all'ANAC per l'iscrizione nel casellario informatico.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli art. 99 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema del F.V.O.E reso disponibile dall'ANAC.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

21. APERTURA E VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando di gara e nel presente disciplinare. La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato ai punti precedenti.

Successivamente, in seduta pubblica, il seggio di gara renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte, già riparametrati;
- b) le attività di sblocco e apertura delle offerte economiche. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha

ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Il sorteggio sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

- assegnazione di un numero a ciascun operatore economico/R.T.P. che ha presentato offerte uguali;
- immissione dei suddetti numeri identificativi in un contenitore;
- estrazione a sorte di uno dei suddetti numeri identificativi che determinerà il migliore offerente.

A tal fine si rappresenta la necessità che alla relativa seduta partecipi un rappresentante del concorrente munito di un documento idoneo ad attestare i poteri di rappresentare l'operatore economico.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione comunica la graduatoria e si procede ai sensi di quanto previsto al **para 18.3**. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo **para 22**. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *seggio di gara* che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 90 del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La valutazione della congruità delle offerte dei concorrenti verrà effettuata con il procedimento previsto dall'art. 110 del Codice.

La commissione giudicatrice richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Si precisa anticipatamente che tali giustificazioni, oltre quanto riterrà opportuno richiedere la succitata commissione giudicatrice e quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del Codice, dovranno contenere:

- a) Il metodo delle prestazioni del servizio;

- b) Le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente;
- c) Costi del personale;
- d) Costi di gestione e organizzazione;
- e) Costi amministrativi;
- f) Altri costi;
- g) Utili

La commissione giudicatrice esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento esclude, ai sensi dell'articolo 110 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente para 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, qualora vi sia stata la verifica di congruità delle offerte anomale con esito positivo, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti e documenti della gara, alla stazione appaltante, ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 91, comma 3 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- richiedere, ai sensi dell'art. 91 comma 3 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 100 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema F.V.O.E..
- richiedere, laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta, i documenti necessari alla verifica di cui all'art. 110 del Codice.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17 comma 5 del Codice. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli art. 17, comma 5 e 18, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno successivamente comunicate.

Si segnala, che il mancato versamento di quanto sopra nei termini e modi prescritti comporterà oltre che l'attivazione per il recupero della somma eventualmente comprensiva degli interessi maturati per il ritardato pagamento, altresì la segnalazione dell'inadempienza accertata all'ANAC per gli aspetti connessi al mantenimento dei requisiti generali di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE

24.1 Al direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, punto v) dell'Allegato II.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.

24.2 Il direttore dell'esecuzione o l'affidatario comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sulla prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'affidatario, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva sul primo atto di appalto idoneo a riceverla.

24.3 Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'affidatario per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

24.4 L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'affidatario.

25. ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE

25.1 Ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14 al codice, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

25.2 L'esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di appalto idoneo a riceverle con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7 dell'allegato II.14 al codice.

25.3 Il direttore dell'esecuzione, a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte dell'esecutore sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone in apposito verbale le sue motivate deduzioni.

26. ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

La corresponsione dell'anticipazione non si applica ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14 del Codice. Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1 del Codice, i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs 36/2023, qualora previsto, è calcolato l'importo dell'anticipazione fino al 20% del valore del contratto, per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni, compatibilmente con le disponibilità finanziarie previa presentazione di una fideiussione a garanzia dell'anticipazione.

Il pagamento della prestazione, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato in due soluzioni:

- acconto pari al 50% dell'importo contrattuale, da corrispondere a seguito dell'acquisizione del parere tecnico operativo (PTO ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 236/2012) e dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte delle Superiori Autorità/Committente;
- saldo dell'importo contrattuale, da corrispondere a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 116 co. 1 del D. Lgs. 36/2023, all'esito positivo della verifica di conformità il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura a saldo.

Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, ove non già in atti nei riguardi dell'Affidatario nonché di tutti gli eventuali subappaltatori, oltre che delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile Unico del Progetto. I termini per disporre il pagamento degli acconti non possono superare i trenta giorni dall'emissione del relativo certificato; il termine per il pagamento della rata di saldo non può superare i 90 giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità del Contratto applicativo.

Qualora il pagamento della rata di saldo o degli acconti sia ritardato spettano all'Affidatario gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dal D.Lgs. 36/2023. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 cc. L'Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136. I pagamenti di importi superiori ad € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18/01/2008 n. 40. I termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo, non dovrà essere superiore a 30 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni acconto. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti a seguito dell'emissione delle fatture in base ai certificati di pagamento non può superare i 60 giorni a decorrere dalla data di emissione delle medesime fatture. In caso di ritardo nel pagamento il Contraente può richiedere sulla somma dovuta gli interessi moratori fino alla data di emissione del mandato nella misura stabilita dall'articolo 5 del D. Lgs. 09/10/2002 n. 231 e s.m.i., salve le ipotesi di cui all'art. 122 del D.P.R n. 236/2012. Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione del servizio sono stabilite in misura giornaliera pari all'1%0 dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al 10% (art. 126, comma 4, D.Lgs. 36/2023).

27. RECUPERO SPESE DI PUBBLICITA'

Le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dall'aggiudicazione ovvero dal momento di ricevimento della richiesta di rimborso dell'amministrazione con indicazione degli importi da versare. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 8.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Si segnala, che il mancato versamento di quanto sopra nei termini e modi prescritti comporterà oltre che l'attivazione per il recupero della somma eventualmente comprensiva degli interessi maturati per il ritardato pagamento, altresì la segnalazione dell'inadempienza accertata all'ANAC per gli aspetti connessi al mantenimento dei requisiti generali di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.

28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

29. PATTO DI INTEGRITA'

Il patto di integrità è previsto dal PIAO 2023-2025 del Ministero della Difesa, dovrà essere sottoscritto obbligatoriamente con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante di ciascun partecipante alla gara (operatore economico singolo, mandatario, mandante, consorzio, consorziato, consorziato designato ausiliari, ausiliari) avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura. In caso di firma da parte di un procuratore i cui poteri non siano riportati nella C.C.I.A.A., dovrà essere caricata a Sistema la pertinente procura.

Nota bene: Il patto di integrità dovrà essere inserito dal concorrente nell'apposita sezione del Sistema (vedi tabella di riepilogo sezioni del Sistema di cui al para **13**) ed altresì dall'ausiliaria nell'apposita sezione.

30. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante*

<https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/BDGlist.aspx>.

31. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi con presentazione d'istanza a mezzo pec al seguente indirizzo: marigenimil.taranto@postacert.difesa.it.

32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro territorialmente competente rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ricorso al TAR nei termini dell'art. 120, co.5 D.Lgs. 2/07/2010 n. 104 (trenta giorni dalla pubblicazione del bando di gara o dalla comunicazione dell'atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo) 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando di gara per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo committente degli atti ovvero dalla ricezione delle comunicazioni in altri casi.

33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali. **Finalità del trattamento**

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto ne, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe

determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.marina.difesa.it e www.acquistinretepa.it. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012) il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.marina.difesa.it e www.acquistinretepa.it, sezione "Trasparenza".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno

comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii*) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv*) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE E DELLA ESUCIZIONE

C.V. (INFR) Teodoro NICOLAZZO

(firmato digitalmente)

RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO

F.A. Antonio MASSARO

(firmato digitalmente)